



**REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
LUGLIO 2024
(Delibera C.d.A. del 23.07.2024)**

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 295 del 14 luglio 2020 e del successivo decreto MUR n. 1016 del 04 agosto 2021 le modalità con le quali gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Firenze (di seguito denominata "Accademia") contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, artistici, culturali e amministrativi sostenuti dall'Accademia.
2. Gli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia sono tenuti a versare all'Accademia il contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 2 nei termini stabiliti dall'articolo 6. Sono altresì tenuti a versare allo Stato le tasse erariali e alla Regione Toscana la tassa regionale per il diritto allo studio, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2.
3. Coloro che devono sostenere gli esami di ammissione ai corsi di diploma dell'Accademia sono tenuti a versare i contributi stabiliti dall'articolo 7, comma 1.
4. Gli studenti iscritti ad altri corsi dell'Accademia (Scuola libera del nudo, studenti Erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli) sono tenuti a versare i contributi stabiliti dagli articoli 8 e 9.
5. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14, e sostituiscono integralmente quelle dei regolamenti precedenti.

Articolo 2 (Importi)

1. Il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di diploma di primo e di secondo livello **è pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro)**, fatte salve le condizioni di riduzione ed esenzione parziale o totale di cui agli articoli 3, 4 e 5. Nessun altro contributo è dovuto salvo quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni amministrative.
2. Tutti gli studenti sono comunque tenuti a pagare le tasse erariali e la tassa regionale per il diritto allo studio, attualmente così quantificate:
 - € **140,00** per la tassa regionale per il diritto allo studio, non dovuta nei casi previsti dall'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 449, e, in particolare, da parte degli studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie per le borse del diritto allo studio;
 - € **102,93** come tassa erariale per l'immatricolazione al primo anno del corso di diploma di primo di secondo livello, oppure € **72,67** come tassa erariale per l'iscrizione agli anni successivi;
 - € **90,84** come tassa erariale per il diploma, da pagare al momento della presentazione della richiesta di tesi.



Deve inoltre essere pagata un'imposta di bollo virtuale pari a € 16,00 sulle domande di immatricolazione diretta, ovvero di partecipazione agli esami di ammissione ai corsi di diploma di primo o di secondo livello. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale è inoltre richiesto per l'emissione di tutte le certificazioni non destinate ad uffici della pubblica amministrazione.

3. Per gli studenti non esenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato domanda di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato come segue:

ISEE – INDICATORE IN EURO	STUDENTI IN CORSO o I ANNO FUORI CORSO	STUDENTI DAL II ANNO FUORI CORSO IN POI
Minore di 22.000	0	278
22.001 – 24.000	160	437
24.001 – 26.000	479	757
26.001 – 28.000	798	1.076
28.001 – 30.000	1.076	1.354
30.001 – 35.000	1.535	1.812
35.001 – 40.000	1.980	2.257
Maggiore di 40.001	2.500	2.500

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs. 68/2012, gli studenti che non si sono iscritti per uno o più anni accademici, che non hanno chiesto e ottenuto l'interruzione dagli studi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e che intendono riprendere gli studi ricongiungendo la carriera pregressa, devono versare, oltre al contributo annuale onnicomprensivo di spettanza, anche un diritto fisso **pari a 500 euro (cinquecento euro) per ogni anno di mancata iscrizione fino a un massimo di 1.000 euro (mille euro)**, o, se minore, l'importo totale dei contributi non versati negli anni di mancata iscrizione, **maggiorato di 200 euro (duecento euro)** per ogni anno di mancata iscrizione, previa presentazione delle attestazioni reddituali e patrimoniali che consentono l'eventuale riduzione dei contributi.

Articolo 3 (Riduzioni ed esenzioni destinate alla generalità degli studenti)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e sulla base delle relative



modalità, il contributo onnicomprensivo annuale non è dovuto:

- a) dagli studenti vincitori o idonei alla borsa di studio inclusi nelle relative graduatorie fornite dall'Azienda Regionale Toscana per il Diritto allo Studio, previa presentazione, in sede di domanda di immatricolazione, dell'attestazione della presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata dall'Azienda Regionale, ovvero previa dichiarazione, in sede di domanda di iscrizione, di essere in attesa di conferma della borsa di studio;
- b) dagli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità superiore al 66% adeguatamente certificati, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) dagli studenti costretti a interrompere gli studi per almeno i due terzi di un anno accademico a causa di infermità gravi e prolungate adeguatamente certificate;
- d) dagli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
- e) dagli studenti che hanno chiesto e ottenuto l'interruzione degli studi, per uno o più anni accademici, dietro presentazione di richiesta scritta tramite l'apposito modulo, sulla base di una motivata e documentata istanza da presentarsi secondo le modalità previste dal Regolamento didattico dell'Accademia.

2. Agli studenti che sono iscritti al primo anno oltre la durata normale del corso di diploma (1° anno fuori corso), che presentano la richiesta di tesi entro i termini stabiliti e che conseguono il diploma entro la prima sessione estiva utile, il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto del 50%, con eventuale rimborso nel caso di contributo già versato. In caso di mancato conseguimento del diploma la seconda metà del contributo dovrà essere versata entro il 31 luglio.

Articolo 4 (Riduzioni destinate agli studenti italiani)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 2, comma 3, spetta agli studenti italiani residenti in Italia che presentano, contestualmente alla domanda di immatricolazione o iscrizione e comunque entro i termini di cui all'articolo 6, la DSU per ottenere l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, specificamente calcolato per le prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La DSU deve essere presentata con congruo anticipo all'INPS tramite i centri autorizzati.

2. Sono equiparati agli studenti italiani residenti in Italia gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda regolarmente in Italia e non possieda redditi o patrimoni all'estero.

3. Agli studenti italiani residenti all'estero si applica la medesima normativa degli studenti stranieri di cui all'articolo 5.



Articolo 5 (Riduzioni destinate agli studenti stranieri)

1. Nelle more che sia attuata la procedura di cui all'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013 e sim. riguardante l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, la normativa di cui al presente articolo si applica agli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risieda in Italia, ovvero risieda in Italia ma possenga redditi o patrimoni all'estero, nonché agli studenti italiani residenti all'estero.

2. L'attestazione della situazione economica familiare di tali studenti è effettuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 232/2016, calcolando come indicatore la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare e del 20 per cento del valore del patrimonio immobiliare in fabbricati e mobiliare posseduto, detratto il canone annuo di locazione eventualmente pagato per l'abitazione principale del nucleo familiare.

3. Il nucleo familiare dello studente, sulla base di quello convenzionale definito dagli articoli 3 e 8 del DPCM 159/2013, comprende, oltre allo studente, i genitori, anche se non conviventi, e i fratelli di età inferiore a 18 anni.

4. Se lo studente è cittadino dell'Unione Europea, i redditi e il patrimonio del nucleo familiare devono essere certificati dallo studente mediante una dichiarazione sostitutiva in lingua italiana che indichi il totale dei redditi lordi percepiti nell'ultimo anno solare precedente quello di immatricolazione o iscrizione da ciascuno dei componenti del nucleo familiare convenzionale, nonché il valore in euro dei fabbricati e dei patrimoni mobiliari posseduti alla data del 31 dicembre dello stesso anno solare. Qualora non sia possibile indicare il valore in euro dei fabbricati, ne dovrà essere indicata la superficie in metri quadri; in questo caso il valore del fabbricato sarà ottenuto sulla base di 1.300 euro per metro quadro. Nella medesima dichiarazione lo studente può altresì dichiarare eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo familiare.

5. Se lo studente non è cittadino dell'Unione Europea, i redditi e il patrimonio del nucleo familiare devono essere certificati dallo studente mediante apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni posseduti, legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti, con traduzione in lingua italiana attestata dalle medesime autorità diplomatiche. La documentazione può comprendere, alle medesime condizioni, anche gli eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo familiare. Tutti i valori indicati nella documentazione devono essere in valuta locale e saranno tradotti in euro a cura della segreteria utilizzando il tasso ufficiale di cambio alla data del primo settembre antecedente all'inizio dell'anno accademico di riferimento come rilevato in <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/archivio-cambi/index.html>.

6. Qualsiasi difformità della documentazione presentata dallo studente, rispetto a quanto indicato nei commi 4 e 5, rende nulla la richiesta di riduzione del contributo annuale, che quindi deve essere versato nella misura intera.

7. Agli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al decreto ministeriale n. 344 dell'8/04/2022, **il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto forfetariamente a € 500 (cinquecento euro)**, fatta salva la possibilità di presentare la documentazione di cui al comma 5.



Articolo 6 (Rate, scadenze e sanzioni)

1. Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere pagato in un'unica soluzione se inferiore o uguale a € 400, oppure suddiviso in due rate di uguale importo se di importo superiore.

2. Per le immatricolazioni al primo anno la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è fissata al 31 ottobre. Nel caso di studenti stranieri, quando l'indicatore e, di conseguenza, l'importo da pagare deve essere calcolato dall'amministrazione dell'Accademia, la scadenza per effettuare il pagamento è il decimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo all'indirizzo elettronico fornito dallo studente.

3. Per le iscrizioni agli anni successivi al primo e per i trasferimenti da altre accademie la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il 31 ottobre.

4. La scadenza per pagare la seconda rata è il 30 aprile.

5. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del D. Lgs. 68/2012, gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle borse regionali per il diritto allo studio universitario possono ritardare il pagamento della prima rata sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Azienda Regionale Toscana per il Diritto allo Studio, a condizione che siano stati rispettati gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

6. Gli studenti che non risultassero né vincitori né idonei alla borsa di studio sono tenuti al pagamento della prima rata entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive o dalla comunicazione della revoca della borsa di studio. Il contributo sarà calcolato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, o dall'articolo 3, comma 2, o dall'articolo 5, comma 7, a condizione che lo studente abbia rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 13. In caso contrario il contributo annuale dovuto **sarà pari a € 2.500 (duemilacinquecento euro).**

7. Gli studenti che entro il 30 settembre avessero presentato richiesta di sostenere l'esame di diploma nella sessione invernale possono, in caso di mancato conseguimento del diploma, ritardare l'iscrizione all'anno accademico successivo e il pagamento del contributo totale, o della prima rata, fino al 31 marzo, senza applicazione di sanzioni. Rimane invariata la scadenza per il pagamento della seconda rata di cui al comma 4.

8. Gli studenti che, previa presentazione di richiesta scritta entro il 30 aprile, tramite l'apposito modulo, rinunciano agli studi o ne effettuano un'interruzione non sono tenuti al pagamento della seconda rata dell'anno accademico corrente o saranno rimborsati dell'importo della seconda rata se fosse stato già pagato. Coloro che rinunciano agli studi dopo il 30 aprile saranno tenuti al pagamento dell'intero importo del contributo onnicomprensivo annuale.

8-bis. In caso di rinuncia all'immatricolazione o all'iscrizione da parte dello studente effettuata entro il 31 ottobre, l'Accademia procede all'integrale rimborso allo studente del contributo accademico già versato. Nel caso di rinuncia effettuata dopo il 31 ottobre non si procede ad alcun rimborso. In nessun caso possono essere rimborsate dall'Accademia allo studente le somme pagate all'erario statale o alla Regione Toscana per la tassa regionale sul diritto allo studio.



9. In caso di ritardato pagamento di una delle rate, lo studente è tenuto a versare una sanzione aggiuntiva pari al 5% dell'intera rata, se il pagamento avviene entro un mese dalla scadenza, e pari al 10% se il pagamento avviene nei successivi due mesi. Decorsi tre mesi dalla data di scadenza, lo studente è tenuto a **pagare una sanzione fissa di € 500**. Fino al pagamento di quanto dovuto lo studente è sospeso da ogni atto di carriera e gli atti eventualmente svolti sono nulli.

10. Gli studenti, che, pur essendo regolarmente iscritti, non sono in regola con i pagamenti degli anni accademici precedenti, a causa di documentazioni mancanti o carenti, sono tenuti a regolarizzare al più presto la loro posizione completando, ove possibile, la documentazione ovvero, in alternativa, pagando gli importi a debito. Per i mancati pagamenti relativi a ciascun anno accademico pregresso, la regolarizzazione potrà avvenire esclusivamente pagando il dovuto, comprese le sanzioni di cui al comma 9, sulla base dei conteggi effettuati dalla Segreteria studenti.

Articolo 7 (Esami di ammissione e di diploma)

1. Per sostenere l'esame di ammissione ad un corso di diploma dell'Accademia lo studente è tenuto a versare una **tassa erariale di esame pari a € 15,13 e un contributo di € 100**. Il contributo per gli esami di ammissione ai corsi di diploma di secondo livello non è dovuto da parte di chi ha conseguito il diploma di primo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il contributo per spese amministrative non è rimborsabile nel caso in cui il candidato rinunci a sostenere l'esame di ammissione e nel caso in cui la domanda sia annullata d'ufficio per irregolarità amministrative.

2. Per essere ammessi all'esame finale di diploma è obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 8 (Scuola libera del nudo)

1. Gli iscritti alla Scuola libera del nudo sono tenuti a pagare un **contributo onnicomprensivo annuale pari a € 1.500 (millecinquecento euro)**.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata al momento dell'iscrizione, ovvero, su richiesta dell'interessato, in due rate di eguale importo. La scadenza per la seconda rata è fissata al 31 marzo. In caso di ritardato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9.

Articolo 9 (Studenti Erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli)

1. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono all'Accademia nell'ambito del programma ERASMUS non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

2. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono a corsi dell'Accademia sulla



base di specifiche convenzioni sono tenuti a versare all'Accademia il contributo determinato nell'ambito della convenzione o, in mancanza di indicazione, un **contributo onnicomprensivo annuale di € 2.000 (duemila euro)** in un'unica rata al momento dell'iscrizione, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse erariali e della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Coloro che intendono iscriversi a singoli corsi di insegnamento dell'Accademia, con un massimo di tre corsi ogni anno, presentano domanda al Direttore dell'Accademia. Se ammessi, sono tenuti a versare all'Accademia un **contributo onnicomprensivo annuale di € 2.000 (duemila euro)** in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 10 (Controlli)

1. L'Accademia si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell'ISEE presentate dagli studenti stranieri, o equiparati ad essi, ai sensi dell'articolo 5.

2. Fatte salve le eventuali responsabilità penali da accertarsi da parte delle autorità competenti, lo studente che ha presentato, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, dichiarazioni in merito al reddito e al patrimonio del proprio nucleo familiare che poi risultano essere false o mendaci è tenuto a versare per ogni anno di iscrizione l'intero importo del contributo onnicomprensivo annuale, più **la mora di € 500 (cinquecento euro) su ciascuna rata.**

3. Lo studente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati, nonché le copie dell'ISEE e dell'eventuale documentazione reddituale e patrimoniale alternativa, per almeno cinque anni e ad esibirle su richiesta alla Segreteria studenti.

Articolo 11 (Contestazioni ed errati versamenti)

1. Lo studente che ha una contestazione da rivolgere all'Accademia sull'applicazione del presente regolamento presenta una istanza motivata e documentata su cui decide il Consiglio di Amministrazione.

2. Lo studente che ha proceduto ad un errato versamento rispetto al dovuto può chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, o la compensazione con versamenti successivi dovuti da lui stesso. Eventuali rimborsi agli studenti sono effettuati dall'Accademia con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Articolo 12 (Modalità di versamento)

1. I contributi dovuti all'Accademia devono essere versati **esclusivamente attraverso il [servizio studenti online Esse3](#).**

2. Le tasse erariali (tassa d'esame, tassa di iscrizione e frequenza e tassa di diploma) devono essere versate sul conto corrente postale n. 1016 intestato a "Ufficio Tasse Scolastiche Pescara" con causale "Tasse scolastiche".

3. La tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere versata dagli studenti all'Azienda



Regionale DSU Toscana esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici PAGOPA raggiungibile sul sito istituzionale www.dsu.toscana.it seguendo le indicazioni contenute nella guida scaricabile all'indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/pagamenti-tramite-pagopa-1>

Articolo 13 (Immatricolazione on line e Consenso acquisizione Isee)

A partire dall'a.a. 2024/2025 gli studenti attraverso la procedura di immatricolazione on line o di rinnovo iscrizione possono:

- **Autorizzare l'acquisizione della DSU da INPS.** A seguito di autorizzazione esplicita dello studente, il sistema acquisirà dall'INPS la DSU se essa è stata presentata entro il 31.10.2024

N.B. Lo studente può autorizzare la suddetta acquisizione anche se non ha ancora presentato la DSU o se quest'ultima non fosse ancora stata rilasciata, in quanto il sistema continuerà ad interrogare l'INPS per verificare che la presentazione sia stata effettuata entro il 31.10.2024 (pertanto, si suggerisce di attendere che la DSU sia correttamente acquisita su Esse3 prima di procedere al pagamento dei contributi).

- La mancata dichiarazione dei redditi o la mancata autorizzazione all'acquisizione della DSU da INPS comporterà l'assegnazione allo studente della fascia contributiva massima.

Tuttavia, gli studenti che non hanno dato il consenso all'acquisizione dell'ISEE e/o per i quali **non è presente nella banca dati INPS un valore ISEE valido per il diritto allo studio universitario entro il 31/10/2024, sono collocati nella fascia contributiva massima (fatta eccezione per gli studenti che rinnovano l'iscrizione a seguito di annullamento di domanda di tesi invernale, per i quali la scadenza è il 31/03).**

Articolo 14 (Norme transitorie)

1. A decorrere dall'anno accademico 2019/20 le norme di cui all'articolo 5 trovano applicazione nei confronti di tutti gli studenti stranieri, o equiparati ad essi, iscritti all'Accademia.

2. Per l'a.a. 2024/2025 il contributo onnicomprensivo annuale dovuto all'Accademia è ridotto del 50% per gli studenti ucraini, in considerazione della grave situazione di crisi in cui versa il Paese.

Approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione n.8 del 23/07/2024.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
F.to Prof. Carlo Sisi